

Accordo sul trasferimento elettronico dei dati

tra

**gli assicuratori secondo la Legge federale
sull'assicurazione contro gli infortuni,
rappresentati dalla
Commissione delle tariffe mediche LAINF (CTM),**

l'Ufficio federale dell'assicurazione militare (UFAM),

**l'Assicurazione invalidità (AI),
rappresentata
dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS)**

detti in seguito **assicuratori**

e

H+ Gli Ospedali Svizzeri

detta in seguito **H+**

Conformemente all'articolo 1, capoverso 3, lettera j della Convenzione tariffaria TARMED del 1° ottobre 2003 viene stipulato quanto segue:

I Aspetti generali

Art. 1 Oggetto

¹ Con il presente accordo, le parti contraenti esprimono la loro volontà di promuovere il trasferimento elettronico dei dati tra gli assicuratori e i fornitori di prestazioni.

² Una standardizzazione comune delle interfacce deve rendere il trasferimento elettronico dei dati quanto più efficace, vantaggioso e rapido possibile.

Art. 2 Protezione dei dati

Per la determinazione comune della tecnologia di sicurezza in vista della trasmissione elettronica dei dati è indispensabile una forma che soddisfi la protezione della persona e dei dati.

Art. 3 Obblighi delle parti contraenti

¹ Le parti contraenti si impegnano a creare le condizioni tecniche necessarie per la fluidità del trasferimento dei dati.

² Le parti contraenti si impegnano a curare e aggiornare le loro banche dati, per H+ quella delle unità funzionali e da parte degli assicuratori quelle che servono per allestire i conteggi.

Art. 4 Diritti delle parti contraenti

Le parti possono convenire valutazioni, programmi ecc. supplementari fondati sulla struttura di base formulata nel presente accordo o la realizzazione di progetti comuni (per esempio programmi d'assicurazione qualità o di promozione della qualità); esse possono parimenti accordarsi per affidare a terzi la totalità o una parte dei compiti.

II Unità funzionali

Art. 5 Comunicazione dei dati concernenti le unità funzionali

¹ Il riconoscimento delle unità funzionali dei fornitori di prestazioni legati alla convenzione, richiesto con l'introduzione della struttura tariffaria TARMED, avviene mediante il trasferimento elettronico dei dati.

² A tale fine H+ tiene una cosiddetta banca dati delle unità funzionali.

Art. 6 Protezione dei dati concernenti le unità funzionali

L'accesso alla banca dati delle unità funzionali di H+ deve avvenire nel rispetto di tutti gli aspetti della protezione dei dati, in particolare della specificazione dello scopo d'utilizzazione dei dati conformemente alla legge in vigore (Legge sulla protezione dei dati).

III Fatturazione

¹ Le parti si accordano su standard di fatturazione convenuti in comune, incluso un modulo di fatturazione uniforme, che vanno periodicamente verificati quanto all'attualità, alla compatibilità e all'efficienza.

² Con la firma del presente accordo le parti contraenti si accordano sul cosiddetto standard XML e sul modulo di fatturazione unitario secondo l'annesso al presente accordo.

Art. 7 Entrata in vigore / disdetta

¹ Il presente accordo entra in vigore il 1° gennaio 2004.

² La procedura di disdetta è retta dall'articolo 17 della Convenzione tariffaria del 1° ottobre 2003.

Berna / Lucerna, 1° ottobre 2003


H+ Gli Ospedali Svizzeri

Il presidente:



P. Saladin

La direttrice:



U. Grob

Commissione delle tariffe mediche LAINF (CTM)

Il presidente:



W. Morger

Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Assicurazione invalidità

La vicedirettrice:



B. Breitenmoser

Ufficio federale dell'assicurazione militare

Il vicedirettore:



K. Stampfli